



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3462 del 2014, proposto da:
Sacco Antonio & Figli S.r.l. (Gia' S.n.c.), rappresentato e difeso dagli avv.
Armando Alfieri, Salvatore Cino, con domicilio eletto presso Salvatore Cino in
Napoli, Via Medina N. 17;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marzocchella, con
domicilio eletto presso Angelo Marzocchella in Napoli, Via S. Lucia,81; Provincia
di Caserta; Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
D'Onofrio, con domicilio eletto presso Mario Riccio in Napoli, Via Giulio Cesare
N. 106, Int.8;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 458 del 26.3.2014 del dipartimento della salute e delle
risorse naturali della giunta regionale della campania

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comune di Pastorano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 giugno 2014 e depositato il 27 giugno successivo la Società Sacco Antonio e figli S.r.L., in persona del suo Rappresentante Legale, adiva questo Tribunale chiedendo l'annullamento del Decreto di cui in epigrafe, emesso dal Dipartimento della Salute della Giunta Regionale della Campania.

A tal proposito la società ricorrente esponeva le seguenti circostanze in fatto:

- la Sacco Antonio S.r.L. in virtù di iscrizione al Registro delle Imprese e della conseguente autorizzazione, gestisce un impianto nel comune di Pastorano alla via Torre Lupara, Località Scassata dove esegue attività di cernita, trattamento di rifiuti di tipo carta, cartone e plastica;
- con richiesta del 5 luglio 2012 la società avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 152/2006 per l'ampliamento delle quantità trattate, in quanto l'intervento rientra nella categoria progettuale di cui al punto 7, Progetti di Infrastrutture, lett. aa) Impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10t/giorno;
- con delibera del 28 agosto del 2012 il Comune di Pastorano esprimeva parere negativo;
- con nota del 12 ottobre 2012 la Regione Campania richiedeva integrazione documentale che veniva acquisita il successivo giorno 16 ottobre;

- con nota del 6 dicembre 2012 la Giunta Regionale della Campania richiedeva ulteriori documentazioni e chiarimenti sulla Relazione Tecnica e lo Studio Preliminare presentati dall'impresa;
- con nota del 22 agosto 2013 la Giunta Regionale della Campania comunicava che nella seduta del 13 giugno 2013 si era deciso di assoggettare a V.I.A. il progetto presentato, concedendo il termine di giorni 10 per far pervenire osservazioni;
- dopo avere ottenuto una proroga del termine la società faceva pervenire le proprie osservazioni in data 25 ottobre 2013, quindi, il 9 dicembre successivo chiedeva informazioni circa lo stato del procedimento;
- il 27 gennaio 2014 la Direzione Generale comunicava la data della seduta della Commissione VIA per consentire la partecipazione all'interessata;
- con decreto del 26 marzo 2014 il Dipartimento disponeva di assoggettare alla V.I.A. il progetto di intervento di messa in riserva i rifiuti in quanto le controdeduzioni non superano i motivi ostativi delle determinazioni della Commissione;

Tanto premesso, la ricorrente deduceva i seguenti motivi di illegittimità avverso il provvedimento impugnato: a) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di istruttoria; b) in ogni caso la ricorrente formulava istanza di risarcimento danni, sia di quelli conseguenti all'illegittimità del provvedimento che quelli derivanti dal mancato rispetto dei termini procedurali in cui incorsa nel caso di specie l'amministrazione procedente.

Si costituivano la Regione Campania e il comune di PAstorano contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

I Il ricorso è tempestivo dovendo farsi decorrere il termine di giorni 60 di cui all'art.41 comma 2 c.p.a. dal giorno in cui è stato notificato alla parte il provvedimento impugnato.

II Venendo ai motivi di ricorso come ricostruiti in fatto le doglianze della società ricorrente si articolano lungo due direttrici, la prima delle quali, contesta, in merito, la legittimità della decisione di assoggettare a V.I.A. l'ampliamento dell'impianto progettato dalla società ricorrente.

Il motivo di ricorso non è accoglibile. Dal provvedimento con cui si dispone l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Sacco Antonio S.r.L., sono chiaramente evincibili tutti i motivi che hanno indotto l'amministrazione a tale determinazione precauzionale (carenze progettuali con riferimento al rapporto tra capacità impiantistiche ed aumento dei rifiuti da trattare; incertezza in ordine alla permanenza in sito dell'impianto di prelavaggio; nonostante sia previsto che la produzione di rifiuti sarà quintuplicata, non viene fornita un'adeguata analisi del corrispondente processo produttivo; previsione di quantitativi di emissioni di polveri diffuse sottodimensionate rispetto alla prevista quantità dei rifiuti da smaltire; incompletezza nella gestione delle acque di piazzale, che rappresenta l'unico sito di deposito temporaneo dei rifiuti; mancato censimento di altri insediamenti produttivi omogenei in zona; mancata verifica della compatibilità con il regime urbanistico della zona). A confutazione del suddetto motivo di ricorso, non può non rilevarsi che tali elementi, , ad un giudizio di legittimità appaiono dotati di attendibilità estrinseca tale da giustificare la decisa assoggettabilità, e, quindi idonei ad escludere la sussistenza dei vizi e delle carenze denunciati in ricorso.

II 1 Con la seconda direttrice dell'atto di gravame, si contesta all'amministrazione la violazione dei termini procedurali di cui all'art.20 d. lgs. 152/2006 chiedendosi al contempo il risarcimento causato all'azienda dal mero ritardo

dell'amministrazione. Si apprende, peraltro, dalle memorie successive, del sopravvenuto decreto di VIA favorevole al suddetto ampliamento.

Innanzitutto non può condividersi, sul punto, l'eccezione della costituita Regione Campania, la quale sostiene che detti termini non sarebbero perentori. L'unanime giurisprudenza, dalla quale non v'è motivo di discostarsi (vedasi ex multis T.A.R. Bari sez. I Data:01/12/2008 Numero:2712), è difatti incline ad attribuire, per la ratio dei corrispondenti procedimenti, e per l'obiettivo gravosità che essi impongono alle attività produttive private, natura inderogabile a tutti i termini previsti in materia di verifiche ambientali.

In secondo luogo, converrà precisare che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di individuare la violazione dei suddetti termini, e tuttavia va anche sottolineato che questa è imputabile alla sola Regione, essendo il comune di Pastorano, competente per le sole fasi di pubblicità del progetto, estraneo alla successiva gestione del procedimento gravato.

In terzo luogo, conviene ancora aggiungere che, rispetto alla ricostruzione attorea, lo sforamento dei termini, dopo che il Tribunale ha ricostruito gli snodi procedurali fondamentali, risulta ridotto. Il diverso esito si spiega perché, dal suddetto conteggio, va escluso, a norma di legge, tutto il tempo occorso per evadere le richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, oltre che quello dedicato al contraddittorio procedimentale così come quello che è stato necessario alla parte interessata per esaudire le richieste di approfondimento istruttorio rivoltegli.

Il 2° Tanto premesso, procedendo alla comparazione tra i termini astrattamente previsti dalla legge e quelli concretamente avuti nella fattispecie di cui al ricorso, il primo di essi che viene in evidenza è quello di 90 giorni che deve decorrere dalla pubblicazione del progetto (in questo caso nell'Albo Pretorio del Comune di Pastorano). Questi 90 giorni rappresentano il limite temporale massimo entro cui,

a norma dei commi 3 e 4 dell'art.20 codice ambiente, l'Autorità competente deve pronunciarsi sull'assoggettabilità.

Nella presente fattispecie per forza di cose, il suddetto termine decorreva non dalla pubblicazione, quanto piuttosto dal giorno in cui la Regione ne ha avuto notizia della stessa, ergo si situa al 16 ottobre del 2012. E' vero che gli oneri di pubblicità sono stati adempiuti dal 18 luglio al 7 agosto precedenti, ma è altrettanto logico che non si può pretendere di far decorrere, a carico dell'ente pubblico, un termine perentorio non privo di rilevanti conseguenze giuridiche, senza che la data di decorrenza dello stesso fosse nota al medesimo. E poiché, come detto, di questa pubblicazione avvenuta il 18 luglio del 2012, la Regione ha avuto notizia solo il 16 ottobre successivo, è da quest'ultima data che devono decorrere i 90 giorni.

Or bene, seguendo la linea ricostruttiva concreta, si apprende che il 6 dicembre 2012, ossia a termine non ancora scaduto (sarebbe scaduto solo il 15 gennaio 2013) la Regione richiedeva integrazioni documentali alla società richiedente, concedendo, come per legge all'interessata, 45 giorni di tempo per evadere la richiesta stessa. La società riceve la richiesta il 20 dicembre, quindi avrebbe dovuto evaderla entro il 5 febbraio successivo, invece, con due successive richieste, ottiene una proroga fino al 7 marzo 2013.

In ogni caso, la consultazione della documentazione allegata consente di accertare che le integrazioni documentali giunsero in Regione solo il successivo 20 marzo, ossia con un ritardo di 13 giorni sull'ultima data di proroga concessa dall'autorità procedente.

Or bene tornando alla fattispecie astratta, a norma dell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 20, dopo la ricezione dei chiarimenti l'Amministrazione aveva 45 giorni di tempo per l'emissione del provvedimento, dunque, ricevuti i documenti il 20 marzo, essa aveva termine fino al 4 maggio successivo per l'emanazione dell'atto.

Invece il provvedimento viene emesso solo nella seduta del 13 giugno 2013, cioè, presenta un ritardo di 38 giorni.

Dunque, limitatamente a questi 38 giorni, per il primo segmento procedimentale, si registra un ritardo nel procedimento.

Proseguendo nella ricostruzione procedimentale si apprende poi dalla ricostruzione attorea che l'atto veniva comunicato alla società il 22 agosto 2013, che contestualmente era invitata alle controdeduzioni ex art.10 bis. Queste ultime venivano trasmesse alla Regione, dopo una proroga concessa dall'ente, in data 25 ottobre 2013.

Da questa data si deve ritenere ricominciasse a decorrere il termine di 45 giorni di cui al citato comma 4 dell'art.20 codice dell'ambiente. Entro il 9 dicembre, dunque, si sarebbe dovuto emettere il provvedimento di assoggettabilità.

Per contro quest'ultimo, dopo che la pratica era stata riportata in Commissione solo il 29 gennaio 2014, viene definitivamente emesso il 26 marzo 2014, ossia con 116 giorni di ritardo rispetto al 9 dicembre; questi giorni vanno pertanto sommati ai primi 38, per un totale di 154 giorni complessivi di ritardo.

Dunque, in questi limiti è senz'altro fondata la richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte privata.

Il 3 Quanto alla concreta determinazione degli stessi, giacché nella sua richiesta la società era giunta ad una definizione di 611 giorni di ritardo, con determinazione di un danno di euro 445.791,80, è facile, sulla base di una mera operazione proporzionale, e valendosi degli stessi dati dedotti dalla ricorrente, rideterminare lo stesso in circa euro 112.000 ($611:445 = 154: x$ dove x è dato dalla moltiplicazione di 29×445 fratto 611). A tale cifra va, in via equitativa, detratta la somma di euro trentaduemila,00 considerato sia che il danno è stato richiesto in via presuntiva, con calcoli approssimativi e difficilmente dimostrabili quanto ai ricavi e sia che parte del ritardo, per come esplicitato nella parte che precede, è stato

obiettivamente imputabile al ritardo nel fornire le integrazioni documentali da parte della ditta.

Conclusivamente la sola regione Campania va condannata al pagamento di euro 80.000,00 (euroottantamila,00) a titolo di risarcimento danni da ritardo, in favore della società ricorrente.

Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna la regione Campania al pagamento della somma di euro ottantamila,00 (euro 80.000,00) in favore della società ricorrente.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)